

palesamente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 78 del regio decreto n. 1592/1993, che prevede che la nomina a professore ordinario si consegue « in base a giudizio reso sull'operosità scientifica e didattica » dimostrata dal professore straordinario nel triennio. Nel giudicare il professor Anania la commissione, non solo non ha tenuto in alcun modo i molti ed inconfutabili elementi relativi alla sua « operosità scientifica e didattica », ma si è addentrata in giudizi sulla sua personalità scientifica che, prescindendo dal loro fondamento, appaiono del tutto irrilevanti nell'esecuzione del compito assegnatole dalla legge ...*omissis*...;

nella medesima nota del Rettore dell'Università della Calabria facendo riferimento alla legislazione vigente si legge « nel caso in cui il giudizio della commissione di nomina ad ordinario sia stato negativo il CUN deve prendere visione della relazione della commissione e, in tale circostanza, rilevare eventuali vizi di legittimità nell'operato della commissione stessa » ...*omissis*...;

il professor Giovanni Anania ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e contro l'Università degli Studi della Calabria ottenendo un'ordinanza sospensiva (per non manifesta infondatezza);

il professor Anania ha promosso delle iniziative tese ad ottenere la solidarietà fra l'altro del Presidente della Coldiretti e del Presidente della Anca-Lega Coop volte ad esprimere il loro « stupore e rammarico alla notizia della mancata nomina ad ordinario del professor Giovanni Anania » contro il parere espresso dalla commissione giudicatrice, legittimamente nominata e che ha bocciato a maggioranza in un concorso universitario un candidato già promosso « straordinario » grazie alla prassi in uso nei concorsi per cattedre universitarie in Italia di far vincere il candidato « locale » —:

se ritenga che il citato meccanismo di controllo da parte del CUN sull'operato

delle commissioni giudicatrici di concorso debba essere reintrodotta con opportune iniziative normative. (4-09043)

\* \* \*

### ITALIANI NEL MONDO

*Interrogazione a risposta scritta:*

FISTAROL. — *Al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da circa un anno l'Unità Operativa della ULSS n. 1 di Belluno, dopo aver proceduto ad una revisione tutte le posizioni degli emigrati iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani all'Estero), richiede a tutti la restituzione delle somme « indebitamente percepite » dal momento in cui si sono iscritti, privando di fatto gli invalidi civili iscritti di benefici amministrativi ed economici. Questo, sebbene gli associati trascorrono la maggior parte dell'anno nel Bellunese, loro terra d'origine;

nel Bellunese sono molti i « pendolari » che, trovando un lavoro stagionale negli stati confinanti (specie in Germania e Austria) si trasferiscono nel periodo che va da aprile a settembre, e rientrano in Italia per l'autunno e l'inverno. Dopo un periodo di assestamento però, accade spesso che questi lavoratori portino con sé anche la famiglia, specie se in essa sono presenti persone invalide, maggiormente bisognose di cure e attenzioni;

dall'esigenza, peraltro positiva, di garantire l'unità familiare e l'assistenza sanitaria sul posto, ne consegue l'iscrizione all'AIRE ma, secondo la ULSS, con la conseguente perdita dei diritti da parte degli invalidi civili cittadini italiani, delle prestazioni di carattere economico e anche di tutti gli altri diritti: collocamento obbligatorio, prestazioni sanitarie, eccetera;

secondo l'Unità Operativa della ULSS, infatti, queste persone, non avendo

più il domicilio in Italia, perdono anche il diritto ad essere considerati invalidi civili, e al momento del loro rientro in Italia, debbono chiedere nuovamente il riconoscimento della qualifica di invalido civile;

considerato che tutti gli invalidi iscritti all'AIRE saranno chiamati a restituire le somme indebitamente percepite per tutto il periodo di iscrizione all'AIRE (gli invalidi interessati sono chiamati a restituire somme variabili da 5.000 a 50.000 euro), sarebbe opportuno paragonare queste persone agli invalidi che, sottoposti a verifica e riscontrati privi della patologia dichiarata al fine del riconoscimento dell'invalidità civile, sono esentati dalla restituzione delle somme « indebitamente » percepite prima della pubblicazione del decreto-legge 269/03;

l'articolo 42, comma 5° del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, ultimo periodo, dispone che « non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge, dai soggetti privi dei requisiti reddituali »;

gli iscritti all'AIRE, sono assimilati ai soggetti privi dei requisiti reddituali per i benefici di cui all'ultimo periodo del 5° comma;

se così non fosse i disabili iscritti all'AIRE si troverebbero nella triste condizione di essere si riconosciuti cittadini italiani, con doppio passaporto e con diritto di voto attivo e passivo, ma non in diritto di usufruire delle prestazioni riservate dalla legislazione italiana alla categoria;

considerato che tutti gli Stati europei attuano una legislazione per la tutela dei disabili, i disabili, di cui in oggetto, potrebbero usufruire dei benefici italiani nel caso in cui non godano dei benefici previsti per loro dallo Stato ospitante —;

se non ritengano giusto, considerato lo stato di disagio dei disabili italiani pendolari ed emigranti, provveda a rivedere l'intera questione cercando di avvicinarsi a tali problematiche, al fine di

cercare possibili e concrete soluzioni da realizzare, non solo per chiarire l'intera situazione, ma soprattutto per garantire un vivere civile ai cittadini pendolari dell'emigrazione del nostro Paese. (4-09014)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta orale:*

BURTONE, ENZO BIANCO e FINOCCHIARO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i trenta dipendenti della Casal Spa di Catania sono da mesi senza stipendio e stanno protestando;

il licenziamento dei lavoratori della Casal è stato causato dalla rescissione del contratto da parte del Comune di Catania, per conto del quale l'impresa edile stava ristrutturando da quattro anni l'ex raffineria di zolfo alle Ciminiere;

i lavoratori hanno sollecitato una soluzione affinché il contenzioso in atto eviti di privarli dello stipendio e della liquidazione;

si tratta di una vertenza difficile sulla quale esistono anche delle denunce alla magistratura sull'affidamento di appalti pubblici di grande rilevanza —;

quali iniziative intenda adottare il Ministro affinché si convochi immediatamente un tavolo per risolvere la vertenza e salvaguardare i diritti dei lavoratori della Casal a ricevere le spettanze dovute.

(3-03098)

LUCIDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

La Comerint è una società per azioni, con sede in Roma, appartenuta fino al 1995 al Gruppo ENI (prima tramite Snamprogetti e poi tramite Enirisorse);